Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 febbraio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 28 FEBBRAIO 1948:

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948, n. 76.
Diritti e compensi spettanti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 28 FEBBRAIO 1948:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino di statistica agraria e forestale n. 2 (febbraio 1948

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 28 FEBBRAIO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11 **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951 delle venticinque serie (41ª a 65ª) emesse in base al regio decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nella dodicesima estrazione eseguita il 16 febbraio 1948.

(983)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Concede

« motu-proprio » la medaglia in oro al valore militare « alla memoria » del sottotenente di vascello Carlo SORCINELLI fu Oscar con la seguente motivazione.

« Giovane ufficiale già distintosi per coraggio ed abnegazione in precedenti fatti d'arme, in comando di MAS che si trasferiva in base navale avanzata veniva aggredito insieme ad altri due ufficiali da elementi faziosi che con armi alla mano intimavano di cedere al loro intendimento di consegnare l'unità al nemico oppressore della Patria divisa. Malgrado la difficile situazione del momento e sebbene gli altri due ufficiali fossero già caduti, affrontava coraggiosamente gli aggressori, ma dopo impari lotta corpo a corpo cadeva a sua volta colpito al petto di raffica di fucile mitragliatore, vittima del profondo senso di dedizione al dovere. Sacrificando se stesso riaffermava le più nobili tradizioni dell'onore militare e riscattava dall'onta la propria unità ». — Mar Tirreno, 10 aprile 1944.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1947
Registro Marina n. 17, foglio n. 349.

(509)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1947, n. 1769.

Elevazione a sede di pretura della sezione di Dogliani (tribunale di Mondovì).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1948 è istituita nel comune di Dogliani, attuale sezione distaccata della pretura di Carrù, la sede di pretura con giurisdizione sui comuni di Belvedere Langhe, Bonvicino, Dogliani, Farigliano, Monchiero e Somano.

Conseguentemente, le tabelle *A*, *B* e *C*, annesse al decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 945, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, sono modificate come dalle unite tabelle *A*, *B* e *C*, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Dalla medesima data di cui all'articolo precedente, le piante organiche del personale della magistratura, dei funzionari di cancelleria e di segreteria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari risultanti dalle tabelle *M*, annessa al decreto 30 gennaio 1941, n. 12; *G* ed *N* allegate al decreto 5 agosto 1947, n. 945; *M*, allegata al decreto 4 gennaio 1947, n. 64; *E*, allegata al decreto 8 agosto 1942, n. 1881, e *G*, allegata al decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle unite tabelle *D*, *E* e *F*, vistate dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.

Art. 3.

Gli affari civili e penali in corso al 31 marzo 1948 presso la pretura di Carrù — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento — se provenienti dal territorio assegnato alla pretura di Dogliani, sono, di ufficio, devoluti alla cognizione di questa pretura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 146. — FRASCA

TABELLA *A*

Numero delle sedi delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture

CORTE DI APPELLO DI TORINO

TRIBUNALE DI MONDOVÌ

Carrù, Ceva, Dogliani, Mondovì.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Circoscrizione territoriale delle Preture distinta per Corti di appello e per Tribunali

TRIBUNALE DI MONDOVÌ

Pretura di

Carrù: Bene Vagienna, Carrù, Clavesana, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Piozzo, Salmore, Sant'Albano Stura, Trinità.

Dogliani: Belvedere, Langhe, Bonvicino, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Somano.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *C*

Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di Pretura distinta per Corti di appello, Tribunali e Preture

TRIBUNALE DI MONDOVÌ

Pretura di Carrù

Bene Vagienna: Bene Vagienna, Salmore, Sant'Albano Stura, Trinità.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *D*

Magistrati addetti alle Preture

SEDI	Primi pretori	Pretori e aggiunti giudiziari	Uditori vice pretori
Abbazia	—	—	—
Barcellona Pozzo di Gotto	—	2	—
Capodistria	—	—	—
Chiavari	1	1	—
Dogliani	—	1	—
Fiume	—	—	—
Iglesias	1	1	2
Pola	—	—	—
Sassari	1	3	2
Sorrento	—	2	—
Trieste	—	—	—
Urbino	1	1	—
Villa del Nevoso	—	—	—
Zara	—	—	—

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA E

Personale di cancelleria addetto alle Preture

PRETURA DI:	Dirigenti in sottordine		Totale
	Primi cancellieri	Primi cancellieri ed aiutanti di cancelleria	
Albona	—	—	—
Buie d'Istria	—	—	—
Dogliani	1	—	1
Grottaglie	1	1	2
Lagosta	—	—	—
Lussino	—	—	—
Marcianise	1	1	2
Nardò	1	2	3
Nola	1	5	6
Pirano	—	—	—
Pisino	—	—	—
Senosecchia	—	—	—
Sesana	—	—	—
Sorrento	1	2	3
Tempio Pausania	1	2	3
Valentano	1	1	2

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA F

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Uscieri capi	Uscieri
Abbazia	—	—	—
Capodistria	—	—	—
Dogliani	1	—	—
Fiume	—	—	—
Iesi	2	—	—
Macerata	2	—	1
Minervino Murge	2	—	—
Montona	—	—	—
Piacenza	2	—	—
Pisino	—	—	—
Pola	—	—	—
Ravenna	2	—	1
Senigallia	2	—	—
Viareggio	2	—	—
Villa del Nevoso	—	—	—
Zara	—	—	—

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1947, n. 1710.

Norme integrative ed interpretative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terre incolte ai contadini.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, concernenti la concessione delle terre incolte ai contadini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'istanza per la concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio precedente l'inizio dell'annata agraria dalla quale l'associazione istante intende debba decorrere la concessione domandata.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decorrere la concessione dalla annata agraria 1948-1949.

Art. 2.

Al primo e al secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, sono sostituiti i seguenti:

« La decisione della Commissione deve essere emessa nel termine massimo di due mesi dalla presentazione dell'istanza.

Il decreto di concessione viene emesso dal Prefetto, conformemente alla decisione adottata dalla Commissione, entro il quindicesimo giorno dalla decisione ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597, è sostituito il seguente:

« Essa deve essere corredata degli atti e documenti comprovanti l'avvenuta regolare costituzione dell'associazione in cooperativa o in altro ente ».

Sono soppressi il penultimo comma dell'art. 5 e il secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597.

Art. 4.

Nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, il decreto del Ministro per

l'agricoltura e per le foreste che, in seguito al riesame chiesto dall'ispettore compartimentale agrario ed effettuato dal Ministro allo stato degli atti acquisiti, eventualmente integrati da accertamenti tecnici disposti d'ufficio nei riguardi dei terreni richiesti, accolga in tutto o in parte l'istanza di concessione, stabilisce la superficie concessa e i termini entro i quali debbono avvenire rispettivamente l'immissione in possesso e l'inizio della coltivazione delle terre concesse e rinvia alla Commissione provinciale la determinazione dell'indennità da corrispondere al proprietario, le disposizioni sulle spese e le altre determinazioni previste nei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89.

Art. 5.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto o con esse incompatibile.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Segni — Scelba — Grassi — Pella — Del Vecchio — Tremelloni — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 118. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1711.

Norme di applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 645, concernente il servizio sanitario per il personale postelegrafonico.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 645;

Visto il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, modificato col regio decreto 7 giugno 1920, n. 835, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, che approva il testo unico delle leggi sul sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la difesa, per il tesoro e per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Le visite fiscali nei confronti del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono eseguite da medici scelti fra i liberi professionisti dalle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi e da queste preventivamente segnalati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel caso che l'impiegato non accetti l'accertamento del medico fiscale, sarà sottoposto a visita medico-collegiale di controllo presso un ospedale militare ovvero presso un ospedale civile.

La visita collegiale potrà anche, a giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, essere eseguita da tre sanitari fiscali da essa designati.

Art. 2.

Qualora il collegio medico confermi il giudizio di idoneità espresso dal sanitario fiscale, l'impiegato sarà invitato a riprendere immediatamente servizio e le spese relative alla formazione del collegio medico saranno poste a suo carico.

Art. 3.

Tutte le visite dirette a stabilire la cessazione dal servizio per il collocamento a riposo a domanda per motivi di salute ovvero per inabilità fisica alla scadenza dell'aspettativa, di cui all'art. 85 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e gli accertamenti atti a stabilire le malattie contratte in servizio e per causa di servizio, saranno praticate in forma collegiale con le norme e le cautele di cui ai comma 2° e 3° del precedente art. 1.

Art. 4.

Contro il giudizio del collegio medico l'impiegato potrà appellarsi a quello del medico provinciale entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito della visita collegiale.

Alla visita di controllo potrà partecipare, in via consultiva, il medico di fiducia dell'interessato, purchè questo ultimo ne faccia richiesta entro l'anzidetto termine di dieci giorni e dichiari di sopportare la spesa per onorari ed eventuali viaggi.

Art. 5.

Nel caso in cui il giudizio del medico provinciale non concordi con quello emesso dal collegio medico, potrà essere richiesto il parere definitivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 6.

Il parere medico-legale, in caso di morte, per presunte cause di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del regolamento sulle pensioni, approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, sarà richiesto al medico provinciale e, in casi assolutamente eccezionali, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 7.

Gli onorari da corrispondere ai sanitari fiscali saranno stabiliti entro i limiti da fissarsi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, mediante accordi diretti fra l'Amministrazione e gli interessati, e le relative competenze saranno liquidate con le modalità stabilite e con l'osservanza delle norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

In caso di traumi in servizio il personale coperto dall'assicurazione, ai sensi dell'art. 1 dei regi decreti n. 1274 e n. 1275, del 16 giugno 1938, riceve le prestazioni sanitarie previste dal titolo IV del regio decreto n. 1765, del 17 agosto 1935, dall'Istituto nazionale infortuni, col quale è stipulata all'uopo apposita convenzione.

Art. 9.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con effetto dal 1° gennaio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERLIN — CINGOLANI — DEL VECCHIO — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 149. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. **1712**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Crispino, in frazione Pellegrino del comune di Monforte San Giorgio (Messina).

N. 1712. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, integrato con postilla 1° gennaio 1946, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria di Crispino, in frazione Pellegrino del comune di Monforte San Giorgio (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. **1713**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, in località Fondaconuovo del comune di Rometta (Messina).

N. 1713. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, integrato con postilla 1° gennaio 1946, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, in località Fondaconuovo del comune di Rometta (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. **1714**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine delle Vittorie, in Borgo San Pietro del comune di Moncalieri (Torino)

N. 1714. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Torino in data 25 novembre 1946, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine delle Vittorie, in Borgo San Pietro del comune di Moncalieri (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. **1715**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma della Fontana, in Torremaggiore (Foggia).

N. 1715. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di San Severo in data 6 gennaio 1944, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma della Fontana, in Torremaggiore (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1948

DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1948, n. **72**.

Modificazioni alla legge riguardante le tasse sulle carte da giuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1.

Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse sulle carte da giuoco sono apportate le seguenti modificazioni:

1. — L'art. 1, già modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394, è ulteriormente modificato come appresso:

« La tassa di bollo sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno dello Stato o provenienti dall'estero, è stabilita nella misura seguente

a) carte da giuoco comuni a mazzi di qualunque numero di carte, comprese le carte da giuoco dei tarocchi: tassa L. 100 per ogni mazzo;

b) carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte tassa L. 200 per ogni mazzo.

Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli o ai lati delle figure, nonchè quelle per il giuoco del baccarat costituite da mazzi di 52 carte, anche senza lettere o segni agli angoli o ai lati delle figure.

Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da tassa ».

2. — I comma primo e secondo dell'art. 5 già modificato dall'art. 1 seconda parte del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394, sono sostituiti con i seguenti:

« I bolli da L. 100 e L. 200 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione della tassa di che all'art. 1 portano incisa una testa raffigurante Mercurio, col berretto alato e con la faccia rivolta a sinistra di chi guarda, in campo lineato circondata dalla leggenda: « Repubblica Italiana », e rispettivamente dalla indicazione: L. 100 e L. 200.

Il bollo da L. 100 è circolare e quello da L. 200 ottagonale. tutti sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia ».

Disposizioni transitorie.

Art. 2.

Per i mazzi già bollati con la tassa di L. 20 e L. 30 il complemento della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto deve essere effettuato mediante applicazione di marche da bollo di qualunque tipo ad unica sezione, sull'involucro che contiene le carte.

L'annullamento delle marche complementari sui mazzi in giacenza presso i fabbricanti, gl'importatori, rivenditori o qualsiasi altro depositario dev'essere effettuato a cura dei medesimi nel termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con l'apposizione della data mediante stampiglia ad inchiostro grasso.

In ogni caso il complemento della tassa deve essere effettuato prima della distribuzione o della vendita o dell'uso nei pubblici esercizi dei mazzi di carte.

Art. 3.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della Guardia di finanza, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria hanno facoltà di accedere in qualunque tempo, nei locali delle fabbriche di carte da giuoco e nei relativi uffici, magazzini e depositi nonchè nei locali, esercizi e depositi degli importatori e rivenditori e nei locali degli esercizi pubblici per provvedere alle opportune verifiche di controllo agli effetti del complemento della tassa dovuta.

La mancata applicazione delle marche complementari è punita con la multa da L. 4000 a L. 10.000 e l'inosservanza delle disposizioni prescritte per l'annullamento delle marche complementari con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 5000.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 73.

Modificazione dell'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 377, concernente la istituzione della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 377, per la presentazione da parte della Commissione per la riforma della previdenza sociale delle sue proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è prorogato al 29 febbraio 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 74.

Disposizioni a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948:

Art. 1.

A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria, militari o civili, che siano affetti da una invalidità compresa nella tabella *E* allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, è concesso, in aggiunta al trattamento ad essi spettante in base alle vigenti disposizioni, un assegno di superinvalidità nella seguente misura:

lettera	A	annue	L.	49.800
»	A-*bis*	»	»	44.175
»	B	»	»	38.550
»	C	»	»	30.675
»	D	»	»	27.000
»	E	»	»	24.450
»	F	»	»	18.075
»	G	»	»	8.550

Art. 2.

A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria cui venga riconosciuto il diritto all'assegno di superinvalidità previsto dal precedente articolo è accordato un « assegno integrativo temporaneo » qualora il trattamento ad essi spettante a titolo di pensione od assegno, di caroviveri e di assegno suppletivo sia inferiore:

a L. 264.000 annue per coloro che all'atto della cessazione dal servizio appartenevano alla categoria degli ufficiali o erano impiegati civili di grado 11° o superiore;

a L. 252.000 annue per coloro che all'atto della cessazione dal servizio appartenevano alla categoria dei sottufficiali o erano impiegati civili di grado 12° o 13°;

a L. 240.000 annue per coloro che all'atto della cessazione dal servizio appartenevano alle restanti categorie di personali militari o civili.

L'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente comma è pari alla differenza fra i suddetti importi rispettivamente di L. 264.000, L. 252.000 o L. 240.000 e il trattamento dovuto a titolo di pensione o assegno, di caroviveri e di assegno suppletivo.

Nei casi in cui in dipendenza dell'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione o dell'assegno privilegiato spetti anche il trattamento di infortunio, devesi tenere conto pure di tale trattamento nello stabilire l'assegno integrativo temporaneo eventualmente dovuto.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per coloro che sono cessati dal servizio prima dell'attuazione dell'ordinamento gerarchico di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si ha riguardo, ove sia il caso, al grado di assimilazione attribuito in sede di applicazione del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.

Art. 3.

E' concessa una speciale indennità per l'accompagnatore ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie che siano affetti da una delle mutilazioni o infermità che dànno diritto alla indennità predetta per i grandi invalidi di guerra.

Detta indennità è corrisposta nella misura di L. 8000 o di L. 6000 mensili a seconda che l'avente diritto risieda in centri con popolazione superiore o inferiore ai 100.000 abitanti.

Quando l'invalido sia ricoverato in istituti a fini rieducativi od assistenziali, l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta all'istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti. L'indennità rimane sospesa quando l'invalido sia ricoverato in luoghi di cura.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti e quella contenuta nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, sono applicabili, dalle rispettive decorrenze, anche agli ex salariati titolari di pensioni speciali liquidate in base all'art. 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, e agli ex agenti delle Ferrovie dello Stato titolari di pensioni eccezionali. I predetti ex salariati ed ex agenti per aver diritto all'assegno suppletivo di cui all'art. 1 del citato decreto n. 810 debbono essere affetti da una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e per aver titolo ai benefici previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 3 devono trovarsi nelle condizioni di invalidità richieste dagli articoli medesimi.

Per gli ex agenti delle Ferrovie dello Stato, ai fini dell'applicazione del precedente art. 2, il trattamento di L. 264.000 si osserva per coloro che all'atto della cessazione dal servizio rivestivano il grado 9° ferroviario o un grado superiore, quello di L. 252.000 per coloro che rivestivano il grado 10° e quello di L. 240.000 per coloro che rivestivano un grado inferiore al 10°.

Art. 5.

I titolari di pensioni concesse con decreto di data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli precedenti devono presentare domanda

all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio. Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto i benefici previsti dagli articoli precedenti devono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

I benefici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto hanno decorrenza dal 1° dicembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 161. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1948, n. 75.

Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, da inscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542, 22 agosto 1947, n. 807 e 27 dicembre 1947, n. 1446;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-1948 sono disponibili lire 217.760.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 338 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-1948, è autorizzata una quarta prelevazione di lire 25.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'indicato esercizio:

Cap. n. 76-*ter* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese per la Conferenza internazionale per la mano d'opera »). — Spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento Impianto di linee telefoniche e di un ufficio postale e telegrafico Spese postali, telegrafiche e telefoniche Impianto di alto parlanti Spese per gli automezzi - Spese per la stampa di pubblicazioni, di atti e documenti; per l'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni - Spese per studi	L.	13.380.000
Cap. n. 76-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi per il personale estraneo alla Amministrazione dello Stato	»	5.000.000
Cap. n. 76-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere a funzionari ed impiegati delle varie Amministrazioni statali addetti alla Segreteria generale della Conferenza (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . .	»	1.620.000
Cap. n. 76-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese di rappresentanza . .	»	5.000.000
Totale . . .	L.	25.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 155. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1948.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità, ai disegni ornamentali e marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVI Fiera di Milano - Campionaria Internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, soprarichiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti e merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente autonomo per la « Fiera di Milano Campionaria Internazionale », pervenuta in data 7 gennaio 1948;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVI Fiera di Milano Campionaria Internazionale » che si terrà a Milano dal 12 al 27 aprile 1948, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 12 febbraio 1948

(839) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1948.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente del 3,50 % dal 2° anno, con opzione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad apportare alla tariffa di cui all'art. 1 l'andamento del 6 % sul premio con un massimo del 4 per mille sul capitale.

Roma, addì 16 febbraio 1948

(934) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1948.

Approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione, assicurazione e relative condizioni generali di polizza, presentate dalla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regio decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni generali di polizza in sostituzione di altre analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione ed assicurazione e le relative condizioni generali di polizza in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Società anonima di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione « Praevidentia », con sede in Roma:

a) tariffa relativa alla capitalizzazione, a premio unico, di una determinata somma pagabile ad un'epoca prestabilita;

b) tariffa relativa alla capitalizzazione, a premio annuo, di una determinata somma pagabile ad un'epoca prestabilita;

c) tariffa relativa alla capitalizzazione, a premio annuo, per contratti a stipulazione collettiva, di una determinata somma pagabile ad un'epoca prestabilita;

d) tariffa di assicurazione e risparmio, a premio unico, per la corresponsione, al termine prestabilito, di un determinato capitale se l'assicurato è in vita e di un ulteriore capitale, in caso di premorienza, decrescente a seconda dell'epoca della morte dell'assicurato stesso.

Roma, addì 16 febbraio 1948

(933) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1948.

Esenzioni dall'obbligo del permesso di circolazione di autoveicoli e proroga della validità degli speciali permessi già rilasciati.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, numero 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, e prorogato, da ultimo, con decreto legislativo 29 novembre 1947, n. 1523;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 57;

Decretano:

Art. 1.

Sono esenti dall'obbligo del permesso di circolazione di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133:

1) gli autoveicoli del Corpo Diplomatico muniti di targa CD;

2) gli autoveicoli provvisti di targhe estere, internazionali ed assimilati;

3) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea, di piazza, di noleggio da rimessa e in servizio di alberghi e di altre convivenze o comunità;

4) gli autoveicoli a servizio delle Amministrazioni statali, regionali e di altri Enti di diritto pubblico;

5) gli autoveicoli destinati al trasporto di cose, ad uso speciale e quelli circolanti con targa di prova;

6) gli autoveicoli di potenza inferiore a 21 cavalli fiscali.

Art. 2.

Nei giorni festivi è consentita soltanto la circolazione degli autoveicoli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1 da nn. 1 a 5, e di quelli che circolano per motivi sanitari o ne abbiano avuto speciale permesso dal Ministero dell'industria e del commercio, a mezzo degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Art. 3.

I permessi di circolazione rilasciati per le categorie non esenti sono prorogati sino al 30 aprile 1948.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 febbraio 1948

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Registrato alla corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Trasporti n. 6, foglio n. 275. — CASABURI

(959)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, concernente l'approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 1948, dopo l'art. 24 devesi aggiungere:

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Gentili Adolfo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 246 decisioni — N. 57 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 20 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Gentili Adolfo fu Ferdinando, nato a Roma il 3 marzo 1904, residente in Roma, via Cernaia n. 39, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Gentili Adolfo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 20 gennaio 1948

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(743)

Esito del ricorso presentato da Prestipini Carlo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 247 decisioni — N. 78 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 22 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Prestipini Carlo fu Carlo, nato a Catanzaro il 10 marzo 1891, residente in Roma, via Civini 7, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Prestipini Carlo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 22 gennaio 1948

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(744)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trapani a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Trapani è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3474 del 2 gennaio 1948; importo L. 1.926.400.

(947)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 397, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montelepre (Palermo), di un mutuo di L. 1.360.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(855)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 295, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carmignano (Firenze), di un mutuo di L. 1.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(862)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 294, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Anagni (Frosinone), di un mutuo di L. 4.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(863)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 75, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monte Argentario (Grosseto), di un mutuo di L. 1.650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(864)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vado Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 14, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vado Ligure (Savona), di un mutuo di L. 3.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(865)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 13, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese (Pistoia), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(866)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ponte Buggianese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 15, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ponte Buggianese (Pistoia), di un mutuo di L. 508.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(867)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 6 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 385, è stato autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Spoleto (Perugia), di un mutuo di L. 13.180.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(868)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 384, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lamporecchio (Pistoia), di un mutuo di L. 1.027.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(869)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 1, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piove di Sacco (Padova), di un mutuo di L. 1.580.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(870)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del torrente Pallar, sito nel comune di Oncedis (Udine)

Con decreto interministeriale del 15 dicembre 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno avulso dal torrente Pallar in comune censuario di Oncedis (Udine), confinante con le particelle 925 *g*, *h*, *i*, *j*, *k*, dell'estensione complessiva di mq. 3400 ed indicato nello schizzo planimetrico in data 22 febbraio 1947 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine che fa parte integrante del decreto stesso.

(955)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 febbraio 1948 - N. 34

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	83,35
Id. 3,50 % 1902	69 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	87,80
Redimibile 3,50 % 1934	68,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,40
Id. 5 % 1936	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,20
Id. 5 % convertiti 1951	98,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 20 febbraio 1948 - N. 35

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	83,45
Id. 3,50 % 1902	69 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	87,80
Redimibile 3,50 % 1934	68,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,575
Id. 5 % 1936	88,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,10
Id. 5 % convertiti 1951	98,325

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 44.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 20 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Mazzieri Niso fu Attilio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi, 5 — Rendita: L. 2450.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 252 — Data: 5 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Buzzi Langhi Maddalena fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi, 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data: 29 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Matera — Intestazione: Petrilli Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi, 1 — Rendita L. 2195.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 — Data: 29 dicembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Folliero Alfonso fu Tobia — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi, 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2631 — Data: 22 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Raccioppi Vincenzo fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore, 2. — Rendita L. 87,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2184 — Data: 3 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Iappelli Antonio di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore, 17. — Rendita L. 1155.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 — Data: 27 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Lipari Nicolò fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore, 2 — Rendita: L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1128 — Data: 22 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: D'Amico Mario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi, 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — Data: 9 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Motta Rosario fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi, 6 — Rendita: L. 973.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 20 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Pedone Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi, 3 — Rendita: L. 931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 — Data: 7 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Varese — Intestazione: Baldioli Attilio fu Luigi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi, 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 8 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Fazzari Raffaela ved. Barone — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi, 1 — Rendita L. 73,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 27 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Greco Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi, 1 — Rendita L 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1798 — Data: 11 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevi-

mento — Intestazione: Lucci Mario fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi, 1 — Rendita L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10860 — Data: 5 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Pedrelli Orfeo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7253 — Data: 16 novembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Di Giorgio Pasquale — Titoli Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1744 — Data 24 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Cappelletto Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 512 — Data: 1° settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Banca popolare di credito in Bologna — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 401.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1122 — Data: 29 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Malaggi Archimede fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 112.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1634 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Istituto S. Paolo di Torino Succ. di Novara — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1004 — Data: 26 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Credito Italiano sede di Napoli — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 125.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Krüll Walter — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 4 % (1951) — Capitale L. 400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 129 — Data: 2 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Monti Alessandra fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 4 % (1943), nominativi, 3 — Capitale L. 27.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 17 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Banca commerciale italiana Agenzia di Pisa — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 4 % — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 15 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: De Marco Tommaso fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 4 % (1943), nominativi, 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 11 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Corradi Elisa fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 4 % (1943) — Capitale L. 38.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1490 — Data: 17 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: San Martino di San Germano Umberta di Emanuele in Cicogna Mozzoni — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 5 % (1950), nominativi, 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1560 — Data 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Salvadori Dina fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 53.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1472 — Data 30 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Banco di Napoli, sede di Torino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6649 — Data 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Verdino Elvio di Umberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data 11 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Pizzocaro Riccardo di Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 533 — Data: 28 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione: Mantovani Domenico di Zeferino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(547)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ripartizione, per l'anno 1948-49, di quindici borse di studio di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 690 del 29 maggio 1947 col quale si istituiscono borse di studio annuali per la preparazione di docenti di discipline che nelle scuole e negli istituti governativi d'istruzione tecnica sono oggetto di insegnamento delle cattedre di materie tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1948-49 viene fissato a quindici il numero delle borse di studio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 690 del 29 maggio 1947.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 140.000.

La ripartizione delle borse e la denominazione delle cattedre di materie tecniche, cui le borse stesse si riferiscono, sono indicate nella tabella *A* allegata.

Art. 2.

Per l'aggiudicazione delle borse di studio, di cui al precedente articolo, viene indetto uno speciale esame consistente in una prova scritta e in un colloquio.

Il limite massimo di età stabilito per la partecipazione a tale esame è di trenta anni compiuti alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissati dal successivo art. 6, deve indicare con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data, luogo di nascita e residenza del candidato, titolo di studio posseduto, anno del suo conseguimento e istituto che lo ha rilasciato, cattedra o cattedre a cui aspira.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica, Divisione I, qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in conseguenza delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita; la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato generale del casellario giudiziario; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di regolare condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale dimora da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante ed in conseguenza di escludere dall'esame o, dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio il candidato che non ne risulti degno;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'attitudine all'insegnamento, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco la cui firma, a sua volta, deve essere autenticata dal prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento, e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. I candidati che non abbiano prestato servizio militare, debbono produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale della laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella A allegata al presente decreto e certificato attestante i voti riportati negli esami speciali o/e in quello di laurea. Se tale certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di università o di istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

Sono ammessi all'esame soltanto coloro che abbiano riportato negli esami speciali e di laurea una media non inferiore ad 80 %.

Art. 4.

Il candidato che sia già in servizio non di ruolo negli istituti e scuole d'istruzione tecnica può produrre, in aggiunta ai sopradetti documenti, un certificato di servizio prestato, tenendo presente che, a parità di condizioni, è titolo di preferenza l'aver insegnato, nella stessa o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira, come incaricato o supplente, per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di ottimo.

Art. 5.

Sia la domanda che i certificati sopraelencati sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti di cui ai precedenti articoli non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale, ai candidati vincitori delle borse di studio.

Art. 6.

Le domande di ammissione corredate di tutti i documenti prescritti devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica, Divisione I, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dall'ammissione all'esame i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel precedente comma, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, gli eventuali documenti ad essi restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione all'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso è solo ammesso ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Capo dello Stato.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alla prova scritta che avrà luogo nel giorno che sarà indicato per le borse di studio relative a ciascuna cattedra di materie tecniche, con successivo decreto Ministeriale il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, senza attendere alcun speciale preavviso da parte del Ministero.

La prova scritta ed il colloquio di cui al precedente articolo 2 avranno luogo in Roma. Essi avranno inizio alle ore 9 nei locali che saranno indicati con avviso affisso agli albi del Ministero.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando, prima dell'inizio della prova scritta o del colloquio alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale.

Art. 7.

Al termine della prova scritta o del colloquio ciascuna Commissione esaminatrice compila la graduatoria dei vincitori delle borse assegnate alle singole cattedre di materie tecniche in base al risultato delle prove stesse.

Art. 8.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1948-1949 un corso di magistero che si svolge presso istituti tecnici, aziende o istituzioni scientifiche che saranno indicati dal Ministero.

Al pagamento delle borse di studio, in rate mensili posticipate, provvedono i Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica dietro presentazione di un certificato di frequenza rilasciato dall'istituto, dall'azienda o dall'istituzione scientifica presso cui viene compiuto il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse sono ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole d'istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti dal beneficio gli assegnatari delle borse in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 9.

Gli assegnatari delle borse di studio, in base all'esame della relazione da essi presentata al termine del corso di magistero e dei rapporti inviati al Ministero dalle istituzioni presso le quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali e pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche relative alla borsa di cui hanno beneficiato con il grado di straordinario e con l'anzianità, a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, al 16 ottobre 1948.

Art. 10.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo n. 690 del 29 maggio 1947, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre negli istituti e scuole d'istruzione tecnica.

I provveditori agli studi, i presidenti dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, i direttori e presidi degli istituti e scuole d'istruzione tecnica daranno la più ampia diffusione al presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e, successivamente, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero, parte II.

Roma, addì 22 ottobre 1947

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1948
Registro n. 4, foglio n. 11

TABELLA Z

Ripartizione delle borse di studio ed indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio assegnate	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del R. D. 11 febbraio 1941, n. 229
a) *Istituti tecnici industriali*		
Tecnologia della filatura e della tessitura	1	Laurea in ingegneria industriale
Radiotecnica generale e laboratorio	1	Laurea in ingegneria industriale o in fisica
Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico	1	Laurea in ingegneria industriale
Chimica industriale tintoria e laboratorio	1	Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale
b) *Istituti tecnici agrari*		
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	1	*a*) Laurea in scienze naturali conseguita dopo il 31 dicembre 1924 o, nel caso del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925; *b*) Laurea in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie; *c*) Laurea in geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche
Chimica e industrie agrarie	1	*a*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o chimica industriale o in scienze agrarie; *b*) Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica
Agricoltura	1	Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924
Economia ed estimo rurale	1	Idem
Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	1	Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso dell'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925
Totale da riportare	9	
Riporto . .	9	
c) *Istituti tecnici nautici*		
Macchine marine e disegno di macchine	2	*a*) Laurea in ingegneria navale e industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924 o, nel caso dell'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925; *b*) Lauree in ingegneria non previste dalla lettera precedente; *c*) Titolo di cui all'art. 16 del regio decreto 28 luglio 1928, n. 1954 per gli ufficiali di marina
Teoria e costruzione della nave	1	*a*) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924 o, nel caso dell'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925; *b*) Lauree in ingegneria non previste dalla lettera precedente
d) *Istituti tecnici per geometri*		
Agronomia ed estimo	1	Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi
Topografia e disegno topografico	1	Laurea in ingegneria
Costruzioni e disegno di costruzioni	1	Laurea in ingegneria o in architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 526 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925
Totale delle borse .	15	

(787)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.